

**PROROGHE PER LE SANATORIE TRIBUTARIE 2023**

Il D.L. 30/3/2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”) ha apportato alcune modifiche alle definizioni delle pen- denze tributarie introdotte dalla legge di bilancio 2023, c.d. “tregua fiscale”.

In generale, sono stati posticipati i termini per aderire alle varie definizioni e/o per pagare gli importi o la prima rata.

Si evidenzia che:

- non è stata posticipata la domanda di accesso alla rottamazione dei ruoli, da presentare entro il 30/4/2023;
- non è stata prevista una definizione specifica per gli atti che contestano solo sanzioni.

**Ravvedimento operoso speciale**

Sia il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata), sia il termine per rimuovere la viola- zione (ad esempio, per trasmettere la dichiarazione integrativa), sono stati prorogati dal 31/3/2023 al **30/9/2023**.

Le rate successive scadranno il 31/10/2023, il 30/11/2023, il 20/12/2023, il 31/3/2024, il 30/6/2024, il 30/9/2024 e il 31/12/2024, con interessi al 2% annuo sulle rate successive alla prima.

È stato specificato che possono essere ravvedute tutte le violazioni sanabili mediante il ravvedimento ordinario, sempre che riguardino dichiarazioni validamente presentate e relative ai periodi d’imposta sino al 2021. Nel ravvedimento operoso speciale non rientrano invece gli omessi versamenti delle im- poste che sono state dichiarate.

Beneficiano quindi del ravvedimento speciale le violazioni che possono emergere a seguito di controllo formale della dichiarazione, come le detrazioni di imposta o le deduzioni dall’imponibile fruite in assenza dei presupposti di legge.

Il ravvedimento speciale riguarda i redditi di fonte estera non dichiarati, anche se il quadro RW non è stato compilato, ma non può avvenire per l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW.

**Definizione delle violazioni formali**

Il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) è stato prorogato dal 31/3/2023 al **31/10/2023**.

La seconda rata, invece, rimane fissata al 31/3/2024.

**Definizione degli accertamenti con adesione**

Se il PVC è stato consegnato entro il 31/3/2023, l’adesione agevolata è ammessa anche se l’accerta- mento viene notificato successivamente.

**Definizione degli accertamenti**

È stata introdotta la possibilità di definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recu- pero del credito d’imposta divenuti definitivi dal 2/1/2023 al **15/2/2023**, con pagamento delle somme o della prima rata entro il 30/4/2023.

Ciò vale solo ai fini della definizione, non potendosi presentare ricorso oltre il termine.

È stata specularmente introdotta una rimodulazione del piano rateale, con apposita istanza entro il termine di scadenza della prima rata successiva.

**Definizione delle liti pendenti**

Sono stati posticipati il termine per pagare le somme (o la prima rata) e il termine per presentare la domanda di definizione dal 30/6/2023 al **30/9/2023**.

Gli importi continuano a poter essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, senza poter compensare eventuali crediti.

Vengono posticipate diverse scadenze processuali, e le rate (al massimo venti) andranno pagate il 31/10/2023, il 20/12/2023 e le successive il 31/3, il 30/6, il 30/9 e il 20/12 di ciascun anno.

## **Conciliazione giudiziale agevolata**

Il termine per formalizzare la conciliazione è stato posticipato dal 30/6/2023 al **30/9/2023**.

La conciliazione agevolata è stata estesa alle liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15/2/2023.

## **Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in cassazione**

Il termine per la rinuncia è stato posticipato dal 30/6/2023 al **30/9/2023**.

## **Causa di non punibilità**

Per i reati di omesso versamento di IVA (con soglia di punibilità pari a 250.000,00 euro), di omesso versamento di ritenute (con soglia di punibilità pari a 150.000,00 euro) e di indebita compensazione di crediti non spettanti (con soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro), è prevista una causa di non punibilità derivante dal perfezionamento, unito all'integrale versamento degli importi, di una qualsiasi delle definizioni previste dal provvedimento.

Il contribuente che intende beneficiare della non punibilità comunica all'autorità giudiziaria il pagamento di tutte le somme o della prima rata e all'Agenzia delle Entrate la pendenza del processo penale indicandone gli estremi ed il processo penale rimane sospeso sino a quando l'Agenzia delle Entrate comunica la corretta esecuzione della definizione e l'intero e puntuale pagamento delle rate o di tutte le somme.

Le rate devono essere pagate prima della sentenza di appello.

*Aggiornato al 6 aprile 2023*